

Codice A1823A

D.D. 22 giugno 2023, n. 1752

D.G.R. del 04.03.2022, n. 7-4724. Approvazione dello schema di Protocollo tra Regione Piemonte e RFI denominato "Protocollo d'intesa: definizione programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI"



ATTO DD 1752/A1800A/2023

DEL 22/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: D.G.R. del 04.03.2022, n. 7-4724. Approvazione dello schema di Protocollo tra Regione Piemonte e RFI denominato "Protocollo d'intesa: definizione programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI"

Premesso che

la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., recante "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", disciplina il sistema di trasporto pubblico locale con il fine di promuovere l'equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, e di raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;

la medesima legge regionale 1/2000, all'articolo 4, disciplina le funzioni attribuite al Piano regionale della mobilità e dei trasporti, che costituisce lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, e che, in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio, delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali; per l'attuazione delle linee strategiche il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore, attualmente in corso di predisposizione, che definiscono, tra le altre, le politiche del trasporto pubblico e delle relative infrastrutture di trasporto;

il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. 256-2458 del 16 gennaio 2018, individua, tra le strategie alla base delle politiche regionali in materia di TPL, il miglioramento delle opportunità di spostamento e di accesso ai luoghi di lavoro, di studio, dei servizi e per il tempo libero, l'aumento dell'efficacia e dell'affidabilità nei trasporti, la riduzione dei rischi per l'ambiente e l'adozione di scelte energetiche a minor impatto in tutto il ciclo di vita di mezzi e infrastrutture; il PRMT identifica, tra gli obiettivi da perseguire attraverso l'attuazione di tali strategie, la disponibilità e l'integrazione delle reti di trasporto, la qualità dell'offerta, l'uso razionale del suolo con la conseguente limitazione del consumo di suolo per nuove infrastrutture e

la limitazione delle emissioni in atmosfera;

con deliberazione n.14-6571 del 6 marzo 2023 la Giunta Regionale della Regione ha in particolare adottato il “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog). Le Azioni al 2030”, ed individuato quale riferimento tecnico per la pianificazione regionale in tema di mobilità ciclistica il “Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) - Documento di Piano ai sensi della Legge n. 2/2018 art. 5”;

a supporto delle suddette strategie ed azioni in tema di ciclabilità, individuate dal Documento di Piano, con D.G.R. n. 35-6638 del 21.03.2023 la Regione ha inoltre approvato la documentazione tecnica progettuale di attuazione dei programmi di intervento, tra cui tra l’altro le linee guida progettuali per i cicloposteggi;

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, è la società del Gruppo FS Italiane che assicura l’accesso alla rete ferroviaria alle diverse imprese di trasporto, garantendo la manutenzione e la circolazione ferroviaria in sicurezza, il mantenimento in efficienza dell’intera infrastruttura e le attività di safety e security;

RFI realizza altresì gli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari, e sviluppa la tecnologia per la gestione in sicurezza della circolazione secondo la programmazione quinquennale definita, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Contratto di Programma - parte Investimenti;

Considerato che:

con deliberazione n. 7-4724 del 4 marzo 2022 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo Quadro per l’utilizzo della capacità dell’infrastruttura ferroviaria tra Regione Piemonte e RFI, espressa tramite i parametri caratteristici specificati nel corpo dello stesso Accordo, in adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria; nell’impianto normativo nazionale, l’Accordo Quadro suddetto, oltre ad essere uno strumento di coordinamento e pianificazione per la gestione di richieste pluriennali di capacità, assume un ruolo indispensabile per dare attuazione alle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto di interesse locale e regionale proprie delle Regioni, ai sensi del D.Lgs. 422/97; i parametri caratteristici considerati sono i seguenti:

- tipologia del servizio di trasporto
- caratteristiche dei collegamenti
- caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza
- numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento
- volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, espressi in trkm
- valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione, suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell'Accordo Quadro)
- definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenziamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto;

a seguito di proposta da parte di RFI, nell’ambito dell’area Trasporti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, è stata valutata l’opportunità di stipula di un Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e RFI, con le seguenti finalità:

- la definizione di un Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI, relativo allo sviluppo dei servizi intermodali e alla realizzazione di interventi/opere volti al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie di RFI;
- la condivisione, in maniera organica e condivisa tra le Parti, di obiettivi programmatici volti al miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale, e del sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie;
- la definizione congiunta tra le parti delle azioni di intervento (armonizzandole, ove possibile, con altre iniziative di RFI e della Regione), nonché le relative priorità di attuazione riguardo, in primis, gli ambiti del trasporto pubblico locale, della mobilità attiva della mobilità elettrica, condivisa (sharing mobility) e innovativa;

si riconosce l'opportunità di definire un programma condiviso con RFI, per migliorare l'integrazione modale, la raggiungibilità, la sicurezza e la vivibilità delle stazioni ferroviarie;

le modalità attuative del suddetto protocollo prevedono che le Parti si impegnino alla stesura condivisa del Programma complessivo degli interventi, e alla definizione delle relative priorità entro 180 giorni dalla firma del Protocollo stesso;

unitamente, si prevede che le attività di programmazione vengano avviate a partire dall'analisi dello stato dell'arte dei sistemi attuali di mobilità e dai contenuti approvati negli strumenti di programmazione precedentemente citati, ed articolate secondo i seguenti ambiti:

- Ambito 1_Trasporto Pubblico Locale (TPL)
- Ambito 2_Mobilità ciclabile
- Ambito 3_ Mobilità elettrica e condivisa (sharing mobility)

il quadro legislativo e di pianificazione regionale e gli atti richiamati, ognuno rispetto al tema specifico trattato, individuano un insieme coerente di criteri di riferimento per tutti i progetti e gli interventi che prevedono lo sviluppo dell'intermodalità, nonché il miglioramento della raggiungibilità delle stazioni ferroviarie nel territorio piemontese;

Considerato, inoltre, che:

risulta necessario procedere all'approvazione dello schema di Protocollo tra Regione Piemonte e RFI denominato "Protocollo d'intesa: definizione programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

il suddetto Protocollo avrà durata coerente con la validità dell'Accordo Quadro Regione Piemonte – RFI di cui alla DGR n. 7-4724 del 04.03.2022, e la sua sottoscrizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

la stesura del programma, tra Regione Piemonte e RFI, e la definizione delle relative priorità, è prevista nell'arco di 180 gg dalla sottoscrizione del Protocollo;

le azioni individuate nel programma sviluppato nell'ambito del Protocollo potranno essere oggetto, qualora necessario, di successive specifiche Convenzioni attuative;

la sottoscrizione del Protocollo è demandata al Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R.1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale";
- la Legge regionale 27 febbraio 2008, n.8 " Norme per l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale";
- la Legge regionale 27 febbraio 2008, n.8 " Norme per l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018 "Approvazione del Piano regionale della mobilità e dei trasporti ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).";
- il Piano Regionale Qualità dell'aria (PRQA) è stato approvato con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854;

determina

di dare atto che, per la motivazione citata in premessa, si reputa necessario procedere alla stipula di un Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e RFI, con le seguenti finalità:

- la definizione di un Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI, relativo allo sviluppo dei servizi intermodali e alla realizzazione di interventi/opere volti al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie di RFI;
- la condivisione, in maniera organica e condivisa tra le Parti, di obiettivi programmatici volti al miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale, e del sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie;
- la definizione congiunta tra le parti delle azioni di intervento (armonizzandole, ove possibile, con altre iniziative di RFI e della Regione), nonché le relative priorità di attuazione riguardo, in primis, gli ambiti del trasporto pubblico locale, della mobilità attiva della mobilità elettrica, condivisa (sharing mobility) e innovativa;

di approvare lo schema di "Protocollo d'intesa: definizione programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI" di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

il suddetto Protocollo avrà durata coerente con la validità dell'Accordo Quadro Regione Piemonte – RFI di cui alla DGR n. 7-4724 del 04.03.2022, e la sua sottoscrizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di demandare la sottoscrizione del Protocollo al Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

La presente determinazione è conforme alla D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it nella sezione 'Amministrazione trasparente', ai sensi degli artt. 23 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PdI_Intermodalità_RFI-Piemonte.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

**DEFINIZIONE PROGRAMMA PER LO SVILUPPO
DELL'INTERMODALITA'
NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI RFI**

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Regione Piemonte, di seguito più brevemente denominata “Regione”, rappresentata dall’Arch. Salvatore Martino Femia, e domiciliato, per la carica, in Via Nizza 330, 10127 Torino (presso la sede Regionale), il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte,

E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000, di seguito più brevemente denominata “RFI”, in persona della Responsabile della Direzione Stazioni Sara Venturoni in forza dei poteri conferitigli con procura speciale rep. n. 86193/25100 per atto del notaio Paolo Castellini del 03.08.2022, domiciliata per il presente atto presso Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma” di seguito congiuntamente definite le “*Parti*”,

PREMESSO CHE

1. Regione, in conformità agli obiettivi fissati dagli organi di governo, persegue un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale elevandone l'accessibilità e promuove: il miglioramento dei processi di gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i nodi di interscambio, le reti e le infrastrutture per la ciclabilità, infomobilità, il mobility management e la mobilità sostenibile e condivisa.

Il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018, ragiona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa le linee guida per lo sviluppo del settore e gli obiettivi da raggiungere al 2030 e 2050.

In sua attuazione la Giunta Regionale ha adottato con DGR n.14-6571 del 6 marzo 2023 il “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog), le Azioni al 2030” e individuato quale riferimento tecnico per la pianificazione regionale in tema di mobilità ciclistica il “Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) - Documento di Piano ai sensi della Legge n. 2/2018 art. 5”.

A supporto delle suddette strategie ed azioni in tema di ciclabilità, la Giunta Regionale ha inoltre approvato con D.G.R. n. 35-6638 del 21.03.2023 la documentazione tecnica e progettuale di attuazione dei programmi di intervento, tra cui tra l'altro le linee guida progettuali per i cicloposteggi.

2. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, è la società del Gruppo FS Italiane che assicura l'accesso alla rete ferroviaria alle diverse imprese di trasporto, garantendo la manutenzione e la circolazione ferroviaria in sicurezza, il mantenimento in efficienza dell'intera infrastruttura e le attività di safety e security.

RFI realizza gli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia per la gestione in sicurezza della circolazione secondo la programmazione quinquennale definita, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Contratto di Programma - parte Investimenti.

RFI garantisce l'accessibilità delle stazioni e dei servizi offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi e i valori di riferimento cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico.

RFI definisce l'orario ferroviario annuale sulla base delle richieste avanzate dalle imprese ferroviarie e merci secondo le regole e i criteri esposti nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), il documento ufficiale con cui RFI comunica ai propri clienti diretti criteri, procedure, modalità e termini per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura e per l'erogazione dei servizi connessi.

È interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all'incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell'accessibilità, dell'intermodalità e dell'attrattività dell'area di stazione, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2022-2031.

Con il Piano Commerciale 2022-2026 RFI intende intensificare il dialogo con gli stakeholder, in primis Istituzioni, Enti Territoriali ed Enti Locali, affinché contribuiscano a far convergere attorno alle stazioni i sistemi di mobilità collettiva, condivisa e attiva presenti sul territorio. In particolare RFI intende ridefinire, assieme agli stakeholder di riferimento, i piazzali e le aree adiacenti le stazioni affinché vengano progressivamente alleggerite dalla prevalenza di mezzi di trasporto privato a favore di TPL, bus LH, percorsi pedonali e ciclabili, ciclostazioni, kiss&ride, taxi, NCC, noleggio auto/moto, sistemi di sharing, infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici.

L'aggiornamento 2022-2026 del Contratto di Programma RFI-MIT parte Investimenti, esaminato nella seduta del 2 agosto 2022 dal CIPRESS che si è espresso con parere favorevole, consente con le nuove risorse contrattualizzate non solo la sicurezza e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente, ma anche il potenziamento della multimodalità, facendo leva sul ruolo delle stazioni in quanto nodi per la promozione di soluzioni di trasporto intermodali.

Il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF, 29 Aprile 2022) del MIT illustra le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci rife-

rite alla modalità ferroviaria, le attività previste per la gestione e il rafforzamento della rete, individua i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il DSMF definisce inoltre, al fine di far convergere verso le stazioni i diversi sistemi di mobilità, interventi tesi a favorire l'accessibilità alle stazioni ferroviarie secondo una gerarchia delle priorità che privilegia la mobilità attiva, pubblica e condivisa.

3. In data del 4 marzo 2022 con deliberazione n.7-4724 della Giunta regionale, RFI e Regione hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per l'utilizzo della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, individuata ed espressa tramite i parametri caratteristici specificati nel corpo dello stesso Accordo, in adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria. Nell'impianto normativo nazionale, l'Accordo Quadro, oltre ad essere uno strumento di coordinamento e pianificazione per la gestione di richieste pluriennali di capacità, assume un ruolo indispensabile per dare attuazione alle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto di interesse locale e regionale proprie delle Regioni ai sensi del Decreto Legislativo 422/97. Il citato Accordo Quadro prevede inoltre, in rif. all'Art. 2 pt. VII, la «Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto».
4. Con DGR xx/xxxx è stato approvato dalla Giunta regionale lo Schema di Protocollo di Intesa tra Regione e RFI avente ad oggetto la "Definizione Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità e dei Servizi nelle Stazioni Ferroviarie di RFI".

CONSIDERATO CHE

1. Le proprietà delle aree sulle quali potranno essere individuati gli interventi finalizzati del presente Protocollo, ossia i piazzali antistanti le stazioni ferroviarie e gli spazi ad esse adiacenti, sono generalmente di proprietà di RFI, di società appartenenti al Gruppo FSI o dei Comuni.

2. Facendo seguito a quanto riportato nelle Premesse, Regione e RFI riconoscono l'opportunità di sviluppare un Programma congiunto di interventi, volto a migliorare le attuali condizioni di integrazione modale, vivibilità, sicurezza e accessibilità alle stazioni ferroviarie.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART. 1

Premesse

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa.

ART. 2

Oggetto e finalità del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire un Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità e dei Servizi nelle stazioni ferroviarie RFI (d'ora in poi, "*Programma*"), relativo allo sviluppo dei servizi e alla realizzazione di interventi/opere volti al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie RFI.
2. Finalità del Protocollo è quella di condividere tra le Parti gli obiettivi programmatici volti al miglioramento della qualità e dell'attrattività delle stazioni nonché del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie, rafforzandone il ruolo di centralità rispetto a una rete di mobilità resa complessivamente più efficace, che incentivi gli spostamenti con mezzi pubblici, condivisi ed elettrici sul territorio, nonché la mobilità attiva, anche in chiave di sostenibilità ambientale. È altresì obiettivo prioritario il coordinamento degli interventi di connessione tra le infrastrutture di trasporto di media e grande capacità (ferrovie, metropolitane, tranvie).
3. Le Parti si impegnano a definire congiuntamente le azioni di intervento (armonizzandole, ove possibile, con altre iniziative di RFI e della Regione), nonché le relative priorità di attuazione riguardo, in primis, gli ambiti del trasporto pubblico locale, della mobilità attiva della mobilità

elettrica, condivisa (sharing mobility) e innovativa. Sarà altresì valutata la possibilità di utilizzo di spazi di stazione da dedicare a servizi sia per l'utenza ferroviaria che locale.

4. Il *Programma* avrà valore indicativo e, una volta approvato dalle Parti, costituirà parte integrante del presente Protocollo sotto forma di Allegato. Il *Programma* potrà essere integrato e aggiornato di comune intesa tra le Parti con interventi diversi, nell'ambito delle reciproche disponibilità finanziarie.
5. Le azioni individuate nel *Programma* saranno oggetto di successivi accordi tra le Parti e i diversi EE.LL. interessati (ciascuno per propria pertinenza amministrativa e funzionale) per disciplinare la realizzazione di ciascun intervento regolando oneri, finanziamenti, competenze e ruoli relativi alla progettazione, realizzazione, presa in carico e gestione di opere e servizi.

ART. 3

Modalità e fasi attuative

Le Parti si impegnano, secondo modalità paritetiche, alla stesura condivisa del *Programma* complessivo degli interventi e alla definizione delle relative priorità entro 180 giorni dalla firma del Protocollo stesso. Le attività di programmazione saranno condotte a partire dall'analisi dello stato dell'arte dei sistemi attuali di mobilità e dai contenuti approvati negli strumenti di programmazione citati in premessa, e saranno articolate secondo gli ambiti riportati nell'elenco che segue, per ciascuno dei quali sono evidenziati i criteri, (riportati in ordine di priorità).

Sarà cura di Regione sottoporre al vaglio anche le priorità di interventi definite in sede di pianificazione integrata con i sistemi di TPL gestiti dall'Agenzia della Mobilità Piemontese (di seguito AMP).

Le attività propedeutiche alla stesura del *Programma* saranno condotte di comune accordo e interesse tra le Parti, attraverso un approccio *data-driven*, basato sulla condivisione di banche dati e sistemi informativi. La *cross-analysis* dei dati messi a disposizione tra le Parti potrà generare sinergie e fornire indicazioni utili a ridefinire la programmazione della mobilità afferente le stazioni ferroviarie e a individuare i fabbisogni dei servizi attivabili presso le stazioni stesse, secondo i seguenti ambiti:

Ambito 1 - Trasporto Pubblico Locale (TPL)

- 1. Valutazione di soluzioni per massimizzare la captazione della domanda di mobilità nei bacini ferro/gomma e migliorare l'integrazione modale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale, economica, con particolare riguardo all'accessibilità di tutti gli utenti. A tal riguardo le soluzioni individuate dovranno garantire anche la presenza di azioni di coordinamento orari a favore dell'interscambio;*
- 2. Individuazioni di soluzioni finalizzate a ottimizzare i percorsi di interscambio e minimizzare i tempi complessivi del viaggio;*
- 3. Individuazione di soluzioni per ottimizzare gli spazi ricettivi dei sistemi TPL per migliorare l'interscambio nei nodi.*

Ambito 2 – Mobilità ciclabile

- 1. Raccordo delle stazioni ferroviarie con i percorsi ciclabili esistenti e di futura realizzazione:*
 - di cui alla Rete strategica di interesse regionale ai sensi del Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 14-6571 del 6.03.2023 di cui in premessa;*
 - di collegamento della stazione ai grandi attrattori di traffico (es: Università, Centri Commerciali, Centri Servizi, etc).*
- 2. Localizzazione di infrastrutture a servizio della ciclabilità quali: velostazioni custodite, stalli bici coperti, ciclofficine, spazi per deposito bagagli, ecc.;*
- 3. Valutazione di nuovi servizi di bike sharing e micromobilità con stalli dedicati alla presa/rilascio dei mezzi in stazione.*

Ambito 3 – Mobilità elettrica e condivisa (sharing mobility)

Definizione della tipologia di colonnine e dimensionamento delle stazioni di ricarica dedicate ai seguenti target:

- 1. Taxi/NCC, con priorità per stazioni con maggior peso di attestamento del servizio;*

2. *Mobilità condivisa (sharing mobility o car rental)*, con priorità per stazioni con punti nevralgici di presa e rilascio dei mezzi. Valutazione dell'attivazione di nuovi servizi free floating di area vasta con stalli dedicati alle vetture in sharing nelle aree immediatamente adiacenti le stazioni ferroviarie;
3. *Mobilità privata (kiss&ride e spostamenti occasionali/erratici)* con priorità per peso del parco elettrico circolante e volumi di frequentazione della stazione.

Oltre le suddette aree tematiche, nell'ambito della concertazione programmatica potranno essere trattati ulteriori argomenti quali, ad esempio, la *mobilità pedonale*, intesa come un insieme di interventi volti a definire percorsi di qualità tra le stazioni ed i poli attrattori di primo livello (scuole, ospedali e servizi sanitari, grandi poli del turismo, aggregatori di attività lavorative, ecc.) localizzati nell'intorno delle stazioni ferroviarie.

ART. 4

Impegno dei soggetti firmatari

Nell'ottica del raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo,

1. La *Regione* si impegna a:
 - includere gli interventi concordati nel *Programma* all'interno dei piani regionali di settore;
 - valutare, nei successivi programmi di interventi di cui all'art. 3, la coerenza con la programmazione delle risorse economiche che si renderanno progressivamente ed eventualmente disponibili e subordinatamente al loro stanziamento nel bilancio regionale;
 - valutare in via prioritaria le opportunità di utilizzo degli spazi di stazione per sviluppare, di comune accordo con le politiche di RFI, servizi alla collettività e al territorio, anche a scopi sociali.
 - garantire il suo ruolo di regia pubblica in tema di mobilità locale con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi approvativi e autorizzativi di attuazione degli interventi e, in particolare:

- promuovere e coordinare gli incontri con Comuni, altri EE.LL. coinvolti e AMP per un efficace conseguimento degli obiettivi previsti e se necessario, al fine della realizzazione di ciascuna opera, per disciplinare gli aspetti attuativi, stipulare specifici Accordi\Convenzioni;
- svolgere attività di coordinamento riguardo programmi/progetti di ambito (alle diverse scale territoriali), finalizzate all'ottimizzazione delle risorse e alla messa a punto di una rete integrata di servizi che eviti ridondanze e garantisca caratteristiche omogenee in termini di diffusione, connettività e capillarità dei servizi intermodali offerti nei piazzali delle stazioni ferroviarie;
- coordinare le attività con AMP eventualmente interessata da alcuni dei progetti di valorizzazione degli interscambi;
- dare la massima diffusione delle informazioni attraverso specifici canali di comunicazione in ordine agli interventi attuati;
- rendere disponibili tutte le informazioni riguardanti l'attività di controllo ordinario effettuata sulle infrastrutture di trasporto ed i relativi dati soggetti ad analisi, al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e di supportare le future attività di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

2. *RFI* si impegna a:

- facilitare le autorizzazioni per lo sviluppo di sistemi intermodali sulle aree di sua proprietà (es. installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici, stalli sharing, fermate TPL, velostazioni, ecc.), compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di esercizio ferroviario;
- valutare la concessione in affitto calmierato/comodato d'uso gratuito di spazi di stazione – ove disponibili e qualora ricorrano i presupposti - da destinare a servizi per la ciclomobilità (es. ciclofficina) e/o servizi alla collettività e al territorio, anche a scopi sociali;
- per le stazioni raggiunte da una nuova ciclabile individuare, ove disponibili e qualora ricorrano i presupposti, spazi per la realizzazione di parcheggi biciclette e, ove necessario e qualora ricorrano i presupposti, installare sulle rampe delle scale di stazione le canaline per trasporto bici da/verso le banchine;

- valutare la concessione in affitto calmierato/comodato d'uso gratuito di aree non più funzionali all'esercizio ferroviario - ove disponibili e qualora ricorrano i presupposti - per la realizzazione di capolinea/fermate del TPL o di altri servizi intermodali.
- valutare la concessione (in locazione/comodato d'uso) di aree non più funzionali all'esercizio ferroviario per la realizzazione di capolinea/fermate del TPL o di altri servizi intermodali in locazione/comodato d'uso.
- dare la massima diffusione delle informazioni attraverso specifici canali di comunicazione in ordine agli interventi attuati

La Parti si terranno reciprocamente aggiornate sulle fasi di attuazione del *Programma* relativamente agli impegni di propria competenza.

ART. 5

Referenti

1. Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Protocollo, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari dello stesso le seguenti figure:
 - Per la Regione Piemonte
 - Responsabile Settore A1809B - Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture;
 - Responsabile Settore A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture;
 - Responsabile Settore A1823A - Interventi regionali per la logistica e i trasporti;
 - Per RFI
 - Responsabile Strategie di Sviluppo Stazioni, Direzione Stazioni;

ART. 6

Sostenibilità economica e finanziaria degli interventi

Il presente Protocollo non prevede obblighi finanziari da parte dei sottoscrittori ma l'impegno delle Parti di contribuire alla copertura dei costi degli interventi con le risorse che sarà possibile reperire

rispettivamente a valere sul Contratto di Programma Investimenti RFI-MIT citato nelle Premesse e con le risorse finanziarie che eventualmente si renderanno disponibili nell'ambito della programmazione Regionale e degli EE.LL.

Le Parti convengono inoltre che sarà valutata ogni ulteriore possibilità di accesso agli eventuali finanziamenti di cui possano beneficiare le opere in oggetto, compreso il ricorso a operazioni di partenariato pubblico-privato ove possibile o di finanziamento diretto da parte della Regione e degli EE.LL. coinvolti in fase attuativa.

ART. 7

Validità

1. Al fine di rendere attuative le intese previste nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a dare seguito alle attività in coerenza con i contenuti dei documenti citati in premessa. Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al mese di xxx, coerentemente con il vigente Accordo Quadro RFI-Regione citato al pt. 11 delle Premesse. Il Protocollo potrà essere rinnovato contestualmente al rinnovo del sopracitato Accordo Quadro RFI-Regione in ottemperanza all'Art.2 pt. VII *«Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto»*.

ART. 8

Diffusione dei contenuti del Protocollo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

ART. 9

Trattamento Dati Personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Regione Piemonte mediante pubblicazione nella sezione <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/privacy-protezione-dei-dati-personali> del sito istituzionale <https://www.regione.piemonte.it/web/> e da RFI mediante pubblicazione nella sezione Protezione Dati del sito istituzionale <https://www.rfi.it/it.html>

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ART. 10

Controversie

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo le parti convengono fin d'ora di attivare apposito tentativo di conciliazione extragiudiziale esperito il quale, in caso di mancato accordo, la parte interessata ne proporrà la risoluzione in via giurisdizionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, _____

Regione Piemonte *Arch. Salvatore Martino Femia*, Direttore Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. *Arch. Sara Venturoni*, Direttore Stazioni

Per il presente atto si invoca l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642